

(N. 1216)

*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori MOLINELLI, CAPPELLINI e CIANCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1955

Riparazione di danni per perdite di suppellettili domestiche, strumenti e utensili di lavoro ed altro a favore di alluvionati della regione marchigiana.

ONOREVOLI SENATORI. — In dipendenza delle gravi conseguenze determinate dalle alluvioni abbattutesi in varie zone delle provincie marchigiane nell'agosto, settembre e ottobre u.s., sono in corso provvedimenti legislativi tendenti alla ricostruzione delle opere pubbliche e dei fabbricati distrutti e alla ricostruzione delle aziende agricole.

Nessuna provvidenza è stata però prevista per la riparazione dei danni riportati dagli arredi domestici, dalle suppellettili, dagli strumenti di lavoro e per rendere possibile la ricostruzione di scorte alimentari familiari. Si tratta di danni ai quali le famiglie più povere non sanno come riparare, e che incidono in modo grave sulle possibilità di ripresa dei più umili. Allo scopo di colmare questa lacuna,

e affinché non avvenga che coloro che sono economicamente i più deboli debbano rimanere colpiti o dimenticati, sottoponiamo alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

Essa prevede un indennizzo per i beni indicati all'articolo 1 cioè beni di immediato ed elementare uso e consumo. L'indennizzo è commisurato al valore dei beni, salvo — in caso di danneggiamento, — la detrazione del valore residuo. L'indennizzo non potrà comunque superare la somma di lire 400.000 per nucleo familiare.

L'onere finanziario derivante da questa legge non è rilevante; ad esso si dovrà provvedere con opportune variazioni di bilancio da parte del Ministero del Tesoro.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

In dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni abbattutesi nelle provincie marchigiane nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1955 ai beni mobili e consistenti nella perdita del mobilio ed altri arredi domestici, degli utensili e degli attrezzi di lavoro, suppellettili varie, oggetti di vestiario, biancheria, ovini nonchè animali da cortile e scorte alimentari semprechè servissero al danneggiato e alla sua famiglia, verrà corrisposto un indennizzo che sarà determinato secondo le modalità di cui al successivo articolo 3.

Nel caso di distruzione parziale delle cose mobili o di deterioramento, sarà tenuto conto, nel determinare l'indennizzo, del loro valore residuo al momento della liquidazione della indennità.

## Art. 2.

Sono esclusi dall'indennizzo coloro che abbiano un reddito complessivo eccedente la somma di lire 700.000 annue, risultante dalla denuncia presentata ai sensi della legge 11 gennaio 1951 per l'anno 1954 o comunque altrimenti accertata.

## Art. 3.

L'indennizzo sarà determinato sulla base del valore che avevano gli effetti di cui al precedente articolo al momento del sinistro — nella misura dal 10 al 70 per cento di tali valori ed in relazione alla capacità economica del richiedente. L'indennizzo non potrà comunque superare la somma di lire 400.000 per nucleo familiare.

## Art. 4.

La determinazione dei danni da ammettersi ad indennizzo è effettuata per ogni comune da una Commissione comunale, nominata dal prefetto e composta dal sindaco, che la presiede, da due consiglieri comunali, di cui uno per la minoranza, designati dal Consiglio comunale, e da due altri membri nominati dal prefetto stesso.

## Art. 5.

La Commissione di cui all'articolo precedente inoltra le sue proposte all'intendente di finanza competente per territorio, il quale provvede all'assegnazione dell'indennizzo con proprio decreto.

## Art. 6.

Le domande per l'indennizzo dovranno essere presentate al sindaco del comune nel quale si è prodotto il danno entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

## Art. 7.

All'onere derivante dalla presente legge, presumibilmente determinabile in lire 250 milioni, si provvederà con lo stanziamento sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1955-56.

A sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla copertura dell'onere di cui sopra si provvede con una corrispondente quota da prelevarsi sul gettito dell'aumento dell'imposta prevista dal decreto legislativo 7 novembre 1954, n. 1025.

## Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.